

DICHIARA INOLTRE

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000

- che i dati relativi alla presente domanda sono veritieri;
- di non aver beneficiato né di voler beneficiare di analoghi contributi per le stesse opere da parte di altri Enti;
- di provvedere alle necessarie autorizzazioni eventualmente previste da regolamenti e/o normative vigenti in materia per la messa in opera di recinzioni;
- di essere a conoscenza che non saranno previsti risarcimenti di eventuali futuri danni, causati dalla fauna selvatica alle colture presenti sul fondo interessato dal presente contributo, per i successivi 5 anni.

- che, nell'arco degli ultimi tre esercizi fiscali (barrare la voce che interessa):

non ha ricevuto contributi concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

ha ricevuto contributi concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, per un importo di:

€ _____ .

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata tramite fax o a mezzo posta, corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente.

..... lì

IN FEDE

Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003

- 1) Ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003, si comunica che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.
- 2) In conformità a quanto prescritto dall' art. 13 del decreto predetto, si informa che il trattamento dei dati:
 - a) ha le seguenti finalità: attivare le procedure inerenti l'attività di risarcimento e prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche nonché alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo così come stabilito dall'art. 43 L.R. 29/94 e ss.mm.ii;
 - b) sarà effettuato con le seguenti modalità: in modo manuale e informatizzato.
- 3) I dati saranno comunicati:
 - a) ai soggetti formalmente individuati dalla Regione Liguria per l'espletamento delle attività di accertamento e quant'altro necessario per la liquidazione dei contributi previsti per la messa in opera di strutture di prevenzione;
 - b) ai componenti del Comitato istituito ai sensi dell'art. 43 comma 2 L.R. 29/94 e ss.mm.ii. per gli adempimenti di competenza.
- 4) Il conferimento dei dati è obbligatorio per procedere all'attivazione delle procedure finalizzate alla liquidazione degli importi spettanti per il risarcimento dei danni e per la corresponsione dei contributi previsti per la messa in opera di strutture di prevenzione.
- 5) Il titolare del trattamento è la Regione Liguria.

La responsabilità del trattamento dei dati è affidata al dirigente del Settore Politiche della Montagna e Fauna Selvatica.

Per ogni eventuale comunicazione in merito ai dati comunicati per il pagamento potrà rivolgersi ai numeri telefonici 0198313292.

Al titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti così come previsti dall' art. 7 del D.Lgs. n.° 196/2003.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELL'ISTANZA

1) Possono inoltrare domanda di contributo i proprietari o conduttori dei fondi agricoli sul territorio regionale purché non abbiano beneficiato o intendano beneficiare, per le stesse opere, di analoghi contributi da parte di altri Enti.

2) La richiesta di contributo deve essere presentata, prima dell'acquisto del materiale. Nel corso dell'anno non può essere presentata più di una richiesta di contributo da parte del soggetto interessato. La domanda può essere consegnata a mano (con consegna diretta agli Uffici) con servizio postale, pec o tramite le Associazioni di categoria e/o i Comuni.

Le richieste che non vengono consegnate di persona agli Uffici regionali dovranno essere corredate di fotocopia fronte-retro di un documento di identità del denunciante.

3) Alla domanda, compilata in ogni sua parte, deve essere allegato un preventivo giustificato delle spese da sostenere per l'acquisto del materiale necessario alla realizzazione della struttura di prevenzione.

4) L'Amministrazione regionale provvederà a rilasciare apposito nullaosta, sulla base di quanto autocertificato dal richiedente, ferma restando la rispondenza ai requisiti definiti dall'Amministrazione regionale e alle disponibilità di bilancio.

5) Qualora la richiesta di contributo, inoltrata nei termini previsti, non possa essere riscontrata a causa dell'esaurimento delle risorse stanziare a bilancio, la stessa potrà essere automaticamente inserita nella graduatoria dell'anno successivo, acquisendo priorità rispetto alle altre richieste pervenute.

6) Il termine per la trasmissione della comunicazione di fine lavori è fissato a 120 giorni dal rilascio del nullaosta. Possono essere concesse eventuali proroghe (non superiori a 120 giorni), previa presentazione, da parte dell'interessato, di apposita richiesta scritta da presentarsi entro i 120 giorni. Il mancato adempimento dei lavori entro i termini convenuti comporterà la decadenza del contributo ed esclude la possibilità di ripresentare nuove istanze.

7) A lavoro ultimato il richiedente dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione regionale tramite apposita lettera, allegando alla stessa la documentazione comprovante la spesa sostenuta e le fatture riportanti le indicazioni del beneficiario e il protocollo del nullaosta. L'Amministrazione regionale provvederà ad effettuare il relativo collaudo per verificare la messa in opera della struttura e procedere alla corresponsione del relativo contributo.

8) In base all'esito del collaudo effettuato, si provvederà a corrispondere il relativo contributo nella seguente misura:

a) al 60% del costo d'acquisto del materiale per la recinzione elettrificata (unità elettrica, fili, isolatori e pali) o metallica (rete e pali) su una spesa max. ammissibile di € 1.000,00 pari ad un contributo massimo di € 600,00 per singolo soggetto interessato e per superfici fino ad un ettaro;

b) all'80% del costo d'acquisto del materiale per la recinzione elettrificata (unità elettrica, fili, isolatori e pali) o metallica (rete e pali) su una spesa max. ammissibile di € 2.000,00 pari ad un contributo massimo di € 1.600,00 per superfici superiori all'ettaro o per recinzioni comprensoriali di superfici superiori all'ettaro;

c) al 60% del costo di acquisto di altra attrezzatura su una spesa max. ammissibile di € 800,00 pari ad un contributo massimo di € 480,00.

La concessione del contributo per la messa in opera di strutture di prevenzione comporta la non ammissibilità delle domande di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture presenti sui fondi agricoli oggetto dell'intervento, per i successivi 5 anni, mediante sottoscrizione di apposita impegnativa.

INDICAZIONI TECNICHE PER LA MESSA IN OPERA DI STRUTTURE ATTE ALLA PREVENZIONE DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA

1. PASTORE ELETTRICO

a) Unità elettrica: possono essere elettrificatori autonomi alimentati da batterie a 12 V, eventualmente provvisti di pannelli solari, o trasformatori collegati alla rete. Le apparecchiature migliori emettono impulsi brevi ad alto voltaggio che consentono di conservare l'efficacia dei recinti anche nel caso di cortocircuiti dovuti a contatti con la vegetazione che altrimenti rischierebbero di interrompere il flusso di corrente.

b) Filo elettrificato: recinzione costituita da 2 o 3 ordini di fili elettrificati posti rispettivamente a 20-30, 50-60 e 90 cm dal suolo e fissati a paletti di supporto. La posa di un filo di massa non elettrificato, a circa 10-15 cm dal suolo, aumenta l'efficacia della protezione. Un buon filo deve avere resistenza elettrica inferiore ai 20 ohm/100 metri.

c) Pali: i pali su cui verranno fissati i fili elettrificati possono essere in legno, plastica e metallo. Nel posizionare i paletti è sconsigliabile lasciare, tra un palo e l'altro, una distanza eccessiva.

d) Isolatori: su ogni palo devono essere posti gli appositi isolatori (anelli di materiale isolante) dove far scorrere il filo elettrificato al fine di evitare inopportune perdite di corrente.

e) Messa a terra: il buon funzionamento del pastore elettrico viene garantito realizzando un'adeguata messa a terra collegando l'elettrificatore a una puntazza infissa nel terreno a una profondità di un metro. Per situazioni in cui non sia possibile raggiungere tale profondità, la messa a terra può essere collegata a due puntazze (distanziate tra loro di due metri) infisse a una profondità di 60-70 cm.

N.B.

1. Per il corretto funzionamento e un rendimento ottimale è indispensabile verificare l'isolamento della recinzione in maniera regolare, eseguendo una ricognizione accurata il più sovente possibile per eliminare le "masse" (vegetazione a contatto dei fili) o riparare eventuali danni (caduta di rami, pietre etc.). E' necessario garantire un voltaggio minimo di 3.000 volt e un'energia di 300 mJ anche nei punti più lontani dall'elettrificatore.

2. Nel caso di danni causati anche da caprioli e/o daini può essere utile collocare altri 2 ordini di fili ad una altezza indicativa di 120 cm e 170 cm.

2. RECINZIONE METALLICA

a) Pali: i pali devono essere in legno, di diametro di circa 6-8 cm in testa. La distanza tra un palo e l'altro non deve essere superiore ai 3 metri. L'altezza fuori di terra deve essere di norma non superiore a 1.10 m.

b) Rete: è consigliabile utilizzare reti metalliche a maglia romboidale zincata o plastificata. Per evitare che l'animale facendo leva con il muso, riesca ad alzare la rete, è buona norma fissarla a terra mediante picchetti, pali in legno o interrandola ad una profondità di almeno 20 cm.

N.B.

1. In presenza di dislivelli occorre ravvicinare i pali e, nel caso, ricorrere a pezzi aggiuntivi di rete, al fine di eliminare eventuali passaggi che si possono determinare in questi punti.

2. Recinzioni di elevata estensione dovranno prevedere, lungo la perimetrazione, punti di accesso (cancelli) che possano consentire l'eventuale passaggio in assenza di coltura in atto.